

**N. 08107/2025REG.PROV.COLL.
N. 02822/2025 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A
I T A L I A N A**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 2822 del 2025, proposto dalla Polygon s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentino Vulpetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Pisoni e Angela Colpi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

della HC Hospital Consulting s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorio Miniero, con domicilio digitale come da PEC

da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento n. 53 del 10 marzo 2025, resa tra le parti, concernente la procedura aperta per l'affidamento dei servizi integrati di assistenza e manutenzione tecnica nella forma del “*Global Servizi-Full Risk*” delle attrezzature sanitarie in uso presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia

Autonoma di Trento (CIG A0206FB788).

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento e della HC Hospital Consulting s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 119, comma 5, e l'art. 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18

settembre 2025 il consigliere Nicola D'Angelo
e uditi per le parti gli avvocati Valentina Lipari,
per delega dell'avvocato Valentino Vulpetti,
Angela Colpi e Beatrice Belli, per delega
dell'avvocato Vittorio Miniero;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

della Provincia Autonoma di Trento (di seguito indicata come Azienda Provinciale) ha indetto una gara con procedura aperta per l'affidamento di servizi integrati di assistenza e manutenzione tecnica nella forma del “*global service-full risk*” delle attrezzature sanitarie in uso presso le sue sedi. L'appalto prevedeva un unico lotto per l'importo complessivo annuale di euro 8.130.000,00 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa e con una durata di quattro anni e un'opzione di rinnovo.

1.1. La Polygon, gestore uscente del servizio, al termine della procedura si è classificata al secondo posto ed ha impugnato dinanzi al T.r.g.a. di Trento l'aggiudicazione in favore della società HC Hospital Consulting.

1.2. Più nel dettaglio, la ricorrente ha sostenuto che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa in ragione del ritardo con il quale aveva

prodotto le sue giustificazioni nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta avviato dalla stazione appaltante. Inoltre, ha contestato la violazione dei principi della *par condicio* e del giusto procedimento in relazione all'apprezzamento di taluni elementi di cui alla tabella dei criteri di valutazione (in particolare: *sub* criterio A1, relativo all'organizzazione del servizio; A4, sull'orario di attività del servizio e al servizio di

reperibilità; A5 sulle soluzioni adottate per garantire salute e sicurezza dei lavoratori; B1, sull'organizzazione e gestione operativa e pianificazione della manutenzione preventiva; C1, sulle strategie e modalità per garantire la continuità dell'attività sanitaria elenco dei muletti e tipologie di apparecchiature e modelli di riferimento; H1 sulle proposte di miglioramento prestazionali e sull'uso sicuri delle apparecchiature).

1.3. La società ha poi dedotto l'illegittimità dell'atto di nomina della commissione di gara, la genericità dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica (*sub* B2 e H1), l'omessa suddivisione in lotti della gara, che avrebbe invece consentito di ampliare il numero dei concorrenti, e le previsioni di opzioni di rinnovo e proroga del contratto.

1.4. A seguito di istanza di accesso, la ricorrente ha poi proposto motivi aggiunti

concentrandosi anche sulla violazione degli artt. 16 e 22 del disciplinare, circostanza che avrebbe dovuto comportare l'esclusione della aggiudicataria (più nel dettaglio, in relazione all'offerta di quest'ultima di personale reperibile a copertura dei principali presidi ospedalieri fatta in contrasto con le previsioni del capitolato tecnico che invece richiedeva all'art. 7.6 di garantire la reperibilità per tutto l'anno e in tutte le sedi in cui si articola

l'Azienda Provinciale).

2. Il T.r.g.a. di Trento, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 53 del 2025), ha respinto il ricorso e i connessi motivi aggiunti, condannando la ricorrente alle spese di giudizio.

2.1. Lo stesso Tribunale ha infatti ritenuto che non vi fosse un ritardo addebitabile all'aggiudicataria nell'invio delle giustificazioni nell'ambito del procedimento di verifica

dell'anomalia e che i giudizi espressi dalla commissione rispetto ai criteri A1, A4, A5, B1, C1, H1 non fossero suscettibili, anche alla luce delle allegazioni della ricorrente e dell'ampia discrezionalità della commissione, di essere censurabili sul piano di un evidente sviamento.

2.2. Quanto alla censura svolta nei motivi aggiunti con la quale la ricorrente ha sostenuto che l'aggiudicataria doveva essere esclusa perché si sarebbe limitata ad offrire personale

reperibile a copertura solo dei principali presidi ospedalieri, il T.r.g.a. ha rilevato invece che HC Hospital Consulting aveva accettato incondizionatamente e integralmente tutte le prescrizioni di gara, chiarendo che le stesse dovevano intendersi prevalenti sulle stesse indicazioni progettuali.

2.3. In relazione alla nomina della commissione di gara, il T.r.g.a. ha poi rilevato la conformità della sua individuazione in quanto derivata

dall'apposito elenco di soggetti idonei previsto dalla legge provinciale n. 2 del 2016, mentre la scelta di non suddividere in sotto criteri i criteri B2 (protocolli di manutenzione preventiva) e H1 (ulteriori proposte migliorative) non poteva che ritenersi il frutto di una scelta tecnica-discrezionale che comunque rendeva possibile la valutazione dei diversi aspetti.

2.4. Lo stesso Tribunale ha, infine, ritenuto non fondata la censura relativa alla mancata

suddivisione in lotti della gara, in quanto tale scelta era stata adeguatamente motivata dall'Amministrazione, e la dedotta violazione dell'art. 120 del d.lgs. n. 36 del 2023 (codice dei contratti pubblici di seguito indicato come codice) in ordine alla previsione delle opzioni di rinnovo e proroga del contratto.

3. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello la società Polygon sulla base dei motivi di gravame di seguito sinteticamente indicati e

che in gran parte ripropongono quelli dedotti in primo grado.

3.1. Secondo l'appellante, l'offerta dell'aggiudicataria essendo risultata anomala avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara a causa della tardiva produzione dei giustificativi (a fronte della richiesta del 19 giugno 2024 la società HC Hospital Consulting avrebbe risposto in data 9 luglio 2024, oltre i 15 giorni previsti dall'art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 36

del 2023). Il T.r.g.a., tuttavia, ha erroneamente respinto la censura ritenendo che le giustificazioni fossero comunque state inviate in data 27 giugno 2024, ma per un disguido della stazione appaltante non sarebbero state suscettibili di essere lette.

3.2. La società aggiudicataria avrebbe dovuto comunque essere esclusa in quanto la sua offerta era difforme dalle prescrizioni minime indicate dalla *lex specialis* (offerta della

reperibilità del personale solo presso i principali presidi ospedalieri e non su tutte le sedi dell'Azienda in violazione dell'art. 7.6 del capitolato tecnico). La dichiarazione generica fatta dall'aggiudicataria di rispettare le prescrizioni del bando non poteva, contrariamente a quanto affermato dal Tar, superare l'inadeguatezza dell'offerta.

3.3. Sostiene poi parte appellante che la valutazione corretta dei criteri A1, A4, A5, B1,

C1, H1 le avrebbe consentito l'aggiudicazione in quanto il distacco dalla prima classificata era stato di soli 0,82 punti su 100. In particolare, con riguardo ai seguenti criteri di valutazione, la ricorrente ha dedotto:

- A1 *“Organizzazione generale del servizio” 3 punti (Polygon 2.57 punti – HC 3 punti):* la Commissione ha travisato il contenuto effettivo delle offerte, omettendo tra l'altro di considerare i sistemi di controllo della qualità

che l'appellante — a differenza dell'aggiudicataria — ha offerto in misura assai più completa e puntuale;

- *A4 orario del servizio e servizio di reperibilità 2 punti (Polygon 1,50 punti — HC 2 punti):* la

Commissione ha omesso di rilevare la palese difformità dell'offerta tecnica

dell'aggiudicataria rispetto ai dettami del capitolato e di considerare che la ricorrente offriva invece un orario di intervento più

esteso e flessibile, coprendo anche le maggiori esigenze di servizio dei periodi di maggior afflusso turistico;

- *A5 Soluzioni adottate per garantire Salute e sicurezza dei lavoratori, Uso sostenibile delle risorse, Modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti durante l'attività 2 punti A5 (Polygon 2 – HC 2 punti):* la Commissione ha omesso di considerare le soluzioni aggiuntive offerte dall'appellante rispetto agli altri concorrenti;

- B1 *Organizzazione gestione operativa e pianificazione della manutenzione preventiva. (Polygon 4,29 punti – HC 5 punti):* la Commissione ha considerato le tempistiche asseritamente migliorative dell'offerta dell'aggiudicataria ed ha invece omesso di valutare le migliorie tangibili offerte dalla ricorrente sotto tale profilo;
- C1 *Strategie e modalità per garantire la continuità dell'attività sanitaria elenco dei muletti tipologie di*

apparecchiature e modelli di riferimento 6 punti (Polygon 4,67 punti – HC 6 punti): la Commissione ha errato nel valutare numero, tipologia dei muletti e tempi di intervento offerti dall'aggiudicataria rispetto a quelli offerti dall'appellante;

- H1 Ulteriori proposte per il miglioramento dei livelli prestazionali del Servizio Offerto e per la promozione dell'Uso Sicuro e Appropriato delle Apparecchiature 3 punti (Polygon 3 punti – HC 3 punti): la

Commissione ha omesso di considerare che le migliori proposte dalla ricorrente sono più numerose e consistenti rispetto a quanto offerto dall'aggiudicataria.

3.4. Secondo l'appellante, la commissione di gara sarebbe stata illegittimamente nominata e comunque composta da soggetti mancanti di un'adeguata preparazione professionale.

3.5. La legge di gara avrebbe violato l'art. 108 del codice prevedendo indicazioni di criteri di

valutazione generici dell'offerta tecnica “B1 *Protocolli di manutenzione preventiva (4 punti)*” e H1 “*ulteriori proposte per il miglioramento dei livelli prestazionali del servizio offerto e per la promozione dell'uso sicuro e appropriato delle apparecchiature*” (3 punti);

3.6. La gara avrebbe dovuto essere suddivisa in più lotti per consentire una maggiore partecipazione di imprese.

3.7. La *lex specialis* sarebbe stata illegittima

anche laddove ha stabilito una abnorme durata del contratto mediante il possibile rinnovo lasciato alla piena discrezionalità dell'Amministrazione.

4. L'Azienda Provinciale si è costituita in giudizio il 10 aprile 2025 mentre l'HC Hospital Consulting si è costituita il 14 aprile 2025. Entrambe le parti hanno chiesto il rigetto dell'appello ed hanno depositato ulteriori memorie rispettivamente il 17 aprile e il 2

maggio 2025.

5. Nella camera di consiglio del 6 maggio 2025 l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso, è stata rinviata al merito su richiesta di parte ricorrente.

6. L'Azienda Provinciale ha depositato ulteriori documenti e una memoria il 5 e il 27 agosto 2025.

7. Il 2 settembre 2025 parte appellante ha

depositato una memoria cui hanno replicato le parti resistenti (il 4 settembre l'Azienda Provinciale e il 5 settembre 2025 la HC Hospital Consulting).

8. L'appellante ha infine depositato anch'essa una memoria di replica il 5 settembre 2025.

9. La causa è stata trattenuta in decisione nell'udienza pubblica del 18 settembre 2024 senza che la parte ricorrente abbia insistito per la trattazione dell'istanza cautelare. Nella stessa

udienza l'Azienda Provinciale ha ribadito la richiesta di pubblicazione anticipata del dispositivo della sentenza già formulata nella sua memoria di replica depositata il 4 settembre 2025.

10. L'appello non è fondato.

11. Con il primo motivo di appello, la ricorrente ribadisce quanto dedotto in primo grado circa il fatto che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara

perché avrebbe presentato, nell'ambito del subprocedimento di verifica dell'anomalia, i giustificativi richiesti solo in data 9 luglio 2024, quindi in ritardo rispetto al termine assegnatole dalla legge e dalla *lex specialis* (più nel dettaglio, la nota del RUP con cui sono stati richiesti i giustificativi è stata inoltrata all'impresa il giorno 19 giugno 2024, con termine di consegna stabilito per il 27 giugno 2024).

11.1. Il motivo non è fondato. I giustificativi

sono stati inviati tempestivamente con PEC del 27 giugno 2024 (cfr. allegato 14 depositato dall'Azienda Provinciale in primo grado con la memoria del 19 novembre 2024), ma per un disguido, la stazione appaltante inizialmente non è stata in grado di leggerli perché i documenti erano riuniti in un unico *file* compresso tramite il *software* “*winzip*”. L'aggiudicataria ha quindi corrisposto alla richiesta di inviare nuovamente i documenti in

un diverso formato non compresso. La documentazione ricevuta con l'invio dei file singoli, successivamente richiesta e ricevuta in data 9 luglio 2024 (cfr. allegato 15 depositato dall'Azienda in primo grado), corrisponde poi a quanto contenuto nel file *zip* originariamente inviato, come dimostra la verifica della firma digitale apposta sui documenti.

11.2. In ogni caso, la mancata o anche la tardiva produzione delle giustificazioni

dell'offerta non può comportare l'automatica esclusione dell'offerta sospettata di anomalia, perché in questi casi la stazione appaltante deve comunque valutare la stessa, anche sulla sola scorta della documentazione posseduta. D'altra parte, l'art. 110 del codice, né il disciplinare di gara indicano come perentorio il termine di 15 giorni relativo alla presentazione dei giustificativi dell'offerta (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28 gennaio 2019, n. 690 –

Consiglio di Stato, sez. V, 22 dicembre 2014, n.6231).

12. Con il secondo motivo di appello la ricorrente sostiene che la società aggiudicataria avrebbe dovuto comunque essere esclusa in quanto la sua offerta era difforme dalle prescrizioni minime indicate dalla *lex specialis* (offerta della reperibilità del personale solo presso i principali presidi ospedalieri e non su tutte le sedi dell'Azienda in violazione dell'art.

7.6 del capitolato tecnico). La dichiarazione generica fatta dall'aggiudicataria di rispettare le prescrizioni del bando non poteva, contrariamente a quanto affermato dal T.r.g.a., superare l'inadeguatezza dell'offerta.

12.1. Il motivo non è fondato perché in realtà l'aggiudicataria, come si evince dalla lettura della relazione tecnica (sub allegato 2 ai motivi aggiunti proposti in primo grado dalla ricorrente), ha accettato incondizionatamente

ed integralmente tutte le prescrizioni minime richieste dal capitolato tecnico (cfr. nota introduttiva alla relazione tecnica: “*con l’elaborazione della presente Relazione Tecnica Hospital Consulting accetta incondizionatamente e integralmente tutte le prescrizioni presenti nella documentazione di gara, che prevalgono, pertanto, su eventuali indicazioni progettuali nel caso in cui, nell’esposizione che segue, possano essere intese come meno attinenti. Inoltre, l’eventuale mancata*

indicazione, all'interno della relazione tecnica, di prescrizioni indicate nella documentazione di gara, deve essere ascritta a sole ragioni di sintesi”). Ed anche da altre parti della stessa relazione si ricava che l'aggiudicataria si sarebbe attenuta alle prescrizioni minime sulla reperibilità, laddove sono state riportate le tabelle esplicative con l'indicazione di tutti i presidi dell'Azienda Provinciale, l'organigramma che riporta lo schema di sintesi dell'organico dedicato al

servizio e la previsione dell'allestimento di sette laboratori per ciascun presidio ospedaliero (P.O. di Trento, P.O. di Rovereto, P.O. di Cavalese, P.O. di Arco, P.O. di Borgo Valsugana, P.O. di Tione e P.O. di Cles).

13. Il terzo motivo di appello ripropone in questo grado di giudizio le censure avverso i giudizi espressi dalla commissione giudicatrice rispetto ai criteri di valutazione A1, A4, A5, B1, C1 e H1. La commissione di gara nella

valutazione del contenuto delle offerte tecniche avrebbe sotto plurimi profili travisato e omesso di considerare effettivamente il contenuto delle stesse, giungendo conseguentemente ad esprimere valutazioni ed assegnazioni di punteggio palesemente erranee, sviate e contraddittorie.

13.1. Sul punto è necessaria una premessa. La valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla commissione attraverso l'espressione di

giudizi e l'attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità (cfr. *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. III, 29 ottobre 2024, n. 8621). Il Giudice amministrativo non può pertanto anteporre la sua idea tecnica al giudizio, reso dalla commissione, sulla

offerta di gara, non erroneo né illogico, formulato dall'organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto, essendo quest'ultima espressione di una discrezionalità sindacabile nei soli limiti dell'illogicità della soluzione o dell'evidente travisamento dei suoi presupposti (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 5 agosto 2025, n.6915). Per questa ragione il T.r.g.a., dopo aver evidenziato che la ricorrente

non aveva comunque allegato elementi idonei a dimostrare l'illogicità del giudizio della commissione, ha ritenuto di condividere le eccezioni di inammissibilità delle stesse censure sollevate dalle controparti.

13.2. Tale conclusione, lungi dall'essere, come affermato dall'appellante, un “appiattimento” sulle tesi dell'Azienda Provinciale, è coerente con un quadro nel quale manca la dimostrazione evidente dell'esistenza di

macroscopici profili di illogicità o irragionevolezza.

13.3. In ogni caso, in aggiunta alla condivisione delle conclusioni del Tar in ordine all'inammissibilità delle censure proposte, appare comunque infondata la ricostruzione della ricorrente. In sintesi, per il criterio A1 *“organizzazione generale del servizio”* il Tar ha correttamente rilevato che i dati che secondo la ricorrente la commissione giudicatrice avrebbe

dovuto valutare, non risultavano significativi, in quanto ai fini del punteggio non rileva l'esperienza pregressa, né il possesso di certificazioni, ma solo il contenuto dell'offerta, e nella valutazione finale risulta aver inciso la migliore tempistica nella fase di predisposizione dell'avvio del servizio della controinteressata. Per il criterio A4 *“Orario di attività del servizio e servizio di reperibilità. Organizzazione, migliorie proposte”* risultavano poi

essere state premiate le condizioni migliorative offerte dall'aggiudicataria che ha previsto 30 minuti in più rispetto alla ricorrente per tutti i presidi ospedalieri e la messa a disposizione di tre tecnici reperibili contemporaneamente, a fronte dei due indicati nell'offerta di quest'ultima. Per il criterio A5 “*soluzioni adottate per garantire salute e sicurezza dei lavoratori, uso sostenibile delle risorse e smaltimento rifiuti speciali*”, non può ritenersi fondata la pretesa della

ricorrente di veder valorizzata la propria offerta nella parte in cui manifesta la disponibilità alla ristrutturazione dei bagni. Per il criterio B1 *“Organizzazione, gestione operativa e pianificazione della manutenzione preventiva. Metodologie, criteri organizzativi, strumenti gestionali, sistemi di assicurazione di qualità”*, la miglioria della propria offerta evidenziata dalla ricorrente riguardo all’attività di controllo funzionale su specifiche tipologie di

attrezzature sanitarie e risulta presente anche nell'offerta dell'aggiudicataria ma per una più ampia tipologia di attrezzature sanitarie, così come è presente in entrambe le offerte la proposta dell'esecuzione di manutenzione di tipo predittivo, prevista come normale attività programmata dall'aggiudicataria e come miglioria dalla ricorrente. Per il criterio C1 *“strategie e modalità per garantire la continuità dell'attività sanitaria: elenco dei muletti, tipologie di*

apparecchiature e modelli di riferimento” la
ricorrente evidenzia elementi della propria
offerta, quali la presenza di un centro di
ricevimento e smistamento delle richieste di
intervento e loro prioritizzazione, contratti
full risk con ditte specializzate per attrezzature
sanitarie particolarmente critiche, che sono
presenti anche nell’offerta dell’aggiudicataria.
Per il criterio H1 “*proposte per il miglioramento dei
livelli prestazionali del servizio e uso sicuro e*

appropriato delle apparecchiature” l’offerta dell’aggiudicataria indica delle proposte migliorative ulteriori rispetto a quelle comprese nelle singole voci precedenti mentre la ricorrente riepiloga quelle precedenti aggiungendo solo alcune nuove.

14. Con il quarto motivo di appello si ripropone la censura relativa alla nomina e alla composizione della commissione di gara. Anche questo profilo di gravame è infondato.

Innanzitutto, i componenti della stessa non sarebbero stati privi dei requisiti di professionalità e comunque tra loro potevano integrarsi. Quanto poi alla nomina, la stessa è avvenuta ai sensi dell'art. 93 del codice dei contratti che prevede che le nomine dei componenti della commissione giudicatrice debbano essere “*compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione*”. La legge provinciale di Trento n. 2 del 2016 ha quindi

previsto l'istituzione di un apposito elenco telematico aperto di liberi professionisti, dipendenti pubblici e dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici idonei ad essere nominati nelle commissioni. L'elenco è stato istituito con deliberazione della giunta provinciale n. 1641 del 16 settembre 2022 e da quest'ultimo sono stati poi selezionati i componenti della commissione.

14.1. In sostanza, i componenti della

commissione di gara sono stati correttamente nominati e non sembra potersi ritenere che gli stessi fossero privi dei requisiti di professionalità richiesti. Come evidenziato dal Tar oggetto dell'appalto sono i servizi integrati di assistenza e manutenzione tecnica delle attrezzature sanitarie in uso all'Azienda Provinciale e *“la valutazione qualitativa delle offerte implica oltre alla considerazione di aspetti strettamente tecnici, anche l'esame dell'impatto delle proposte*

sull'organizzazione e la gestione delle prestazioni sanitarie, in un'ottica multidisciplinare rispetto alla quale può risultare opportuna la presenza di quelle professionalità che, all'interno dell'Azienda, si occupano direttamente dell'organizzazione e della gestione delle predette prestazioni" (cfr. sentenza impugnata). In questo contesto, non sembra incoerente la partecipazione alla commissione di un dirigente medico, in qualità di presidente, di un dirigente delle professioni sanitarie

dell'area infermieristica e di un collaboratore tecnico professionale del Servizio di ingegneria clinica, che seppure perito elettronico industriale, ha maturato un'importante esperienza documentata nello specifico settore della manutenzione delle attrezzature sanitarie.

14.2. D'altra parte, come detto, i commissari, che devono possedere individualmente tutte le competenze necessarie per valutare le offerte, possono integrarsi reciprocamente ed essere

portatori di professionalità necessarie a valutare le esigenze dell'Amministrazione e i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali il servizio sia destinato ad incidere (cfr. *ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. V, 1° ottobre 2024, n. 7877).

15. Con il quinto motivo di appello, la ricorrente lamenta l'eccessiva genericità dei criteri B2 “*protocolli di manutenzione preventiva*” e H1 “*ulteriori proposte migliorative*”. In pratica la *lex*

specialis avrebbe violato quanto disposto dall'art. 108 del codice sui termini della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il motivo è infondato. A prescindere da eventuali profili di inammissibilità (la censura riguarda un contenuto del bando non immediatamente impugnato dalla ricorrente), la scelta della stazione appaltante di non suddividere tali criteri in sottocriteri non è incongrua perché è

comunque possibile comprendere dalla loro lettura complessiva quali siano stati gli aspetti valutati dalla commissione giudicatrice.

16. Con il sesto motivo di appello la ricorrente censura la scelta dell'Amministrazione di indire la gara a lotto unico e non suddividerla in più lotti. Il motivo è infondato a prescindere dalla circostanza che tale profilo non è stato oggetto di tempestiva impugnazione da parte della ricorrente all'atto della partecipazione alla

procedura.

16.1. L'Amministrazione ha motivato la scelta del lotto unico con la giustificazione di uniformare e ottimizzare la gestione tecnico manutentiva al fine di rispondere al bisogno delle strutture di produzione ed erogazione dei servizi sanitari con un approccio omogeneo e per la necessità di disporre di strumenti di controllo della spesa (cfr. delibera a contrarre n. 663 del 2023). D'altra parte, la motivazione

adottata appare adeguata e coerente con l'esigenza di contemperare la tutela della concorrenza, sotto il profilo della massima partecipazione alle gare, con quello dell'interesse dell'Amministrazione ad assicurare nel modo migliore la cura dell'interesse sotteso alla gara.

17. Con il settimo motivo di appello la ricorrente lamenta l'illegittima previsione delle opzioni di rinnovo in quanto non conformi ai

presupposti di legge. Il motivo è infondato.

L'art. 14, comma 4, del codice prevede che *“il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o*

pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto” e l’art. 120, comma 1, lett. a), del codice, prevede che le modifiche dei contratti in corso di esecuzione sono ammesse ove “previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione”.

17.1. Nella legge di gara le suddette condizioni sono rispettate in quanto le opzioni ed i

rinnovi sono esplicitamente stabiliti mediante anche il dettaglio delle condizioni, dei limiti temporali e dei limiti quantitativi (il disciplinare e il capitolato speciale specificano che il valore complessivo per acquistare i servizi a canone annuo è pari a euro 8.130.000,00; l'amministrazione si riserva il diritto, ogni anno, di incrementare il valore annuale delle prestazioni del 50% (per un valore massimo consentito e quantificato in euro 4.065.000,00))

in relazione all'effettiva consistenza del parco apparecchiature oggetto del servizio; la durata contrattuale certa è pari a 4 anni; l'Amministrazione si riserva il diritto di rinnovare l'intero contratto per ulteriori 4 anni; il valore complessivo stimato della procedura, pari all'importo del CIG richiesto, è pari a euro 97.560.000,00).

18. Per le ragioni sopra esposte, l'appello va respinto e, per l'effetto, va confermata la

sentenza impugnata.

19. Tenuto conto della complessità della vicenda, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.

20. Il dispositivo della presente decisione è stato pubblicato in via anticipata il 22 settembre 2025 su richiesta dell'Azienda Provinciale appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che il dispositivo sia eseguito dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

Luca Di Raimondo, Consigliere

Angelo Roberto Cerroni, Consigliere

Raffaello Scarpato, Consigliere

L'ESTENSORE

Nicola D'Angelo

IL PRESIDENTE

Michele Corradino

IL SEGRETARIO